

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 307 DEL 10.11.2020

---

OGGETTO: RAGIONERIA – ADOZIONE DELLA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, D.LGS 267/2000 – ANNUALITÀ 2019

---

L'anno duemilaventi il dieci del mese di novembre alle ore 15:00, in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	IN VIDEOCONFERENZA
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**RAGIONERIA – ADOZIONE DELLA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, D.LGS 267/2000 – ANNUALITÀ 2019**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visti:

- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato Atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" sono quei soggetti economici di seguito evidenziati tra cui non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

- strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Atteso che il Comune di Biella ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2019, nelle società di capitali ivi riportate:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione diretta	Misura partecipazione indiretta	Misura partecipazione totale
A.S.R.A.B - AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE SPA	01929160024	0,00000%	7,32000%	7,32000%
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI	01537000026	6,82000%	0,00000%	6,82000%
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	00204600027	0,00000%	3,10000%	3,10000%
ATO2ACQUE S.C.A.R.L.	00204600027	0,00000%	6,21000%	6,21000%
AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE SCRL	01537000026	1,22000%	0,00000%	1,22000%
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	12236141003	1,11000%	0,00000%	1,11000%
CITTA' STUDI SPA	01491490023	1,58900%	0,00000%	1,58900%
CIRCOLO TENNIS I FAGGI SPA	81004330023	0,13000%	0,00000%	0,13000%
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	01866890021	37,22700%	0,73300%	37,96000%

ENER.BIT SRL	02267460026	0,00000%	18,25000%	18,25000%
EXTRA.TO S.C. A R.L.	10384410014	0,00000%	0,17400%	0,17400%
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	02132350022	24,44000%	0,00000%	24,44000%
SFC SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	08145150580	0,00000%	0,00348%	0,00348%
SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L.	00149000028	1,98500%	0,00000%	1,98500%

nonché nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
AUTORITÀ D'AMBITO N. 2 "BIELLESE - VERCELLESE - CASALESE"	AUTORITA' D'AMBITO EX LEGGE REGIONALE
CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

Considerato che per le motivazioni di seguito espresse i soggetti ivi esplicitati non possono rientrare tra coloro che concorreranno alla formazione del Gruppo Pubblica Amministrazione poiché:

- l'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellesse - Verellese - Casalese" essendo un soggetto giuridico privo di capacità giuridica non è classabile tra gli enti strumentali (poiché secondo il disposto dell'articolo 4 della L.R. Piemonte 13/1997 le autorità d'ambito sono una conferenza dei sindaci atta all'esercizio dell'organizzazione del servizio idrico integrato da parte degli enti locali che mantengono la titolarità della funzione) e non è nemmeno annoverabile tra gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo (in quanto non è un'articolazioni organizzativa della capogruppo stessa ma soggetto dotato di una propria autonomia contabile istituito da norma nazionale e regionale atto alla conduzione di servizi d'Ambito regolamentato da normativa regionale riferibile a molteplici enti locali);
- le società A.S.R.A.B - Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese Spa, Città Studi S.P.A., Azienda Turistica Locale del Biellese S.C.R.L., Circolo Tennis I Faggi S.P.A., Acquedotto Industriale Valle Strona S.C.R.L., Ato2acque S.C.A.R.L., Ener.Bit S.R.L., Extra.To S.C.A.R.L., Sfc Sistemi Formativi Confindustria S.C.A.R.L. e Società Acque Potabili Di Cossila S.R.L. non sono società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale e l'ente locale ha partecipazioni in dette società al di sotto dalla soglia del 20% normativamente quantificato;

Tutto ciò premesso il "Gruppo Amministrazione Pubblica della Città di Biella" per l'annualità 2019 risulta pertanto così individuato:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI	SOCIETA' PARTECIPATA	6,82%	0,00%	6,82%
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	1,11%	0,00%	1,11%
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	SOCIETA' PARTECIPATA	37,23%	0,73%	37,96%
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA	24,44%	0,00%	24,44%

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

a) Irrelevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b) Indisponibilità delle informazioni: quando è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Recepito il DM dell’11 agosto 2017 che prevede che “*a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*”;

Atteso che:

- occorre aggiornare il perimetro di consolidamento per identificare i soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l’esercizio 2019;

- il novellato computo dell’*“irrelevanza per dati economico patrimoniali”* dovrà essere fatto sui dati contabili dei diversi soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica riferiti all’annualità 2019 o, ove non reperibili, ad annualità precedenti già in possesso dell’ente;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli enti strumentali e società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica da inserire nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 ivi riportati.

SOGGETTO	Totale attivo	% Su CDB	Patrimonio netto	% Su CDB	Ricavi (A)	% Su CDB
<b>CITTA' DI BIELLA</b>	<b>145.739.612,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.080.941,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.234.772,27</b>	<b>100,00%</b>
I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	6.857.460,37	4,71%	1.842.263,78	2,12%	9.914.655,23	27,36%
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI	30.431.060,00	20,88%	25.311.246,00	29,07%	16.901.242,00	46,64%
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L	4.141.635,00	2,84%	1.519.535,00	1,74%	402.740,00	1,11%
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE	6.168.748,18	4,23%	998.623,60	1,15%	2.808.006,32	7,75%
CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE	799.123,00	0,55%	333.694,00	0,38%	311.400,00	0,86%
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	81.938.979,16	56,22%	45.303.715,13	52,02%	22.606.293,33	62,39%
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE	92.971.328,00	63,79%	41.368.135,00	47,51%	123.205.679	340,02%
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA	2.266.525,00	1,56%	1.524.445,00	1,75%	523.737,00	1,45%
FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE	1.762.771,00	1,21%	42.328,00	0,05%	552.821,00	1,53%
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	23.616.794,00	16,20%	442.123,00	0,51%	20.141.785,00	55,59%

Verificato, per le ragioni espresse in premessa, nel rispetto del combinato disposto del criterio della *“rilevanza”* ottemperato con il criterio della *“significatività”*, sulla base dei rispettivi bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti ove possibile all’anno 2019 ovvero all’ultimo bilancio disponibile:

- che sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate:

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE
I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.

- che sono esclusi dal perimetro di consolidamento per irrilevanza economico/patrimoniale i seguenti soggetti:

CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA
FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE

evidenziando che la sommatoria delle singole percentuali di irrilevanza sono al di sotto del limite entro il quale esiste l’obbligo di inserire detti soggetti nel perimetro di consolidamento;

- che non esistono esclusioni dal perimetro di consolidamento per irrilevanza del valore della partecipazione;

- che la società ASMEL CONSORTILE S.C.AR.L, seppur irrilevanti per valore dei parametri patrimoniali, viene inserita nel perimetro di consolidamento poiché soggetta ad affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo;

Dato atto che all'articolo 137 del Regolamento di Contabilità si assegna alla Giunta Comunale il compito di approvare il progetto di bilancio consolidato al fine di sottoporre il medesimo al parere del collegio di revisione ed infine di inviare il tutto al Consiglio Comunale per i dovuti adempimenti di legge;

Rilevato:

- che la competenza consigliare all'approvazione del bilancio consolidato la si evince solo dal dettato dell'articolo 239 comma primo lettera d – bis) del D.Lgs 267/2000 ivi riportato in stralcio: *“relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato [...]”*
- che al fine dell'approvazione del presente atto non è richiesta da alcun disposto normativo un obbligo di deposito qualificato.

Acquisito il materiale informativo proprio del bilancio consolidato della Città di Biella per l'esercizio finanziario 2019 composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione che contiene la nota integrativa redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

### DELIBERA

1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Biella”, i seguenti organismi partecipati:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI	SOCIETA' PARTECIPATA	6,82%	0,00%	6,82%
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L	SOCIETA' PARTECIPATA	1,11%	0,00%	1,11%
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	SOCIETA' PARTECIPATA	37,23%	0,73%	37,96%
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA	24,44%	0,00%	24,44%

2. di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Biella, i seguenti enti strumentali e società partecipate:

A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE
I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.

Così riconducibili alle missioni di bilancio dell'ente;

Tipologie	CITTA' DI BIELLA			
	Entri strumentali controllati	Enti strumentali partecipati	Società controllate	Società partecipate
a) servizi istituzionali, generali e di gestione		1		1
b) istruzione e diritto allo studio				
c) ordine pubblico e sicurezza				
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali				
e) politiche giovanili, sport e tempo libero				
f) turismo				
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa				
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				3
i) trasporti e diritto alla mobilità				1
j) soccorso civile				
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1		
l) tutela della salute				
m) sviluppo economico e competitività				
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale				
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche				
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali				
r) relazioni internazionali				

3. di trasmettere il materiale oggetto di deliberazione al collegio di revisione al fine di acquisirne il necessario parere secondo il richiamato disposto dell'articolo 239 del TUEL;
4. di formulare la seguente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale:
- 1) di approvare il Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2019 composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato così come proposto nell'allegato a);
  - 2) di approvare lo schema di relazione sulla gestione che contiene la nota integrativa al bilancio consolidato allegata al presente atto con la lettera b);
  - 3) di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni adottate.